

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DELL'ASIPS – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA - DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016.

- Art. 1 Istituzione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi dell'Asips
- Art. 2 Durata dell'iscrizione
- Art. 3 Soggetti ammessi
- Art. 4 Categorie di specializzazione e classi di importo
- Art. 5 Domanda d'iscrizione
- Art. 6 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 7 Documenti e titoli per l'iscrizione
- Art. 8 Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione
- Art. 9 Effetti e validità dell'iscrizione
- Art. 10 Cancellazione dell'iscrizione
- Art. 11 Segnalazione delle variazioni e aggiornamento annuale dell'iscrizione
- Art. 12 Estensione dell'iscrizione
- Art. 13 Valutazione delle forniture di beni e servizi
- Art. 14 Pubblicità
- Art. 15 Trattamento dati personali
- Art. 16 Norme transitorie
- Art. 17 Responsabile del procedimento
- Art. 18 Entrata in vigore



ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DELL'ASIPS

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in poi Codice), è istituito presso l'Asips – Azienda Speciale per l'Innovazione della Produzione e dei Servizi della CCIAA di Caserta - l'Elenco dei Fornitori e/o dei Prestatori di Servizi di cui al comma 2 del predetto art.36.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano autocertificati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 80, 83 e 84 del Codice, nonché di monitorare e valutare le prestazioni fornite dagli stessi.

Nell'ambito dell'elenco l'Asips può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da consultare per l'avvio delle procedure di affidamento di forniture o servizi, nel rispetto del suddetto art. 36 del Codice, fermo restando l'obbligo per l'Azienda Speciale di procedere alla scelta del proprio fornitore tramite adesione alle Convenzioni Consip o tramite accesso al Mercato Elettronico P.A., dove ciò sia previsto per legge.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai fornitori di beni al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione è a tempo indeterminato, a decorrere dalla data della comunicazione dell'avvenuta iscrizione, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il rispettivo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Il Soggetto iscritto è tenuto a comunicare le variazioni in ordine ai requisiti di cui al successivo art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Elenco stesso.

Con cadenza annuale, a campione, l'Asips verifica il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. delle imprese iscritte nell'Elenco dei Fornitori.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 45 del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

I fornitori di **beni** e i **prestatori di servizi** sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni e servizi, individuati negli elenchi allegati ai moduli di domanda (*All.1 alle domande di iscrizione*).

Si precisa che sono previsti due diversi moduli di domanda; Modello A- indirizzato ai fornitori di prodotti eno-gastronomici e Modello B- indirizzato a tutti gli altri fornitori di beni e servizi.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 **fino a € 20.000,00**

Classe 2 **da € 20.001,00 fino a € 39.999,00**

Classe 3 **da € 40.000,00 fino a € 144.000,00**

ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1. Generalità

Gli operatori economici devono presentare all'Asips apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

5.2. Divieti

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;

- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Asips prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo comma 5.3.

5.3 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito dei necessari poteri.

La domanda, compilata secondo gli schemi allegati (*modello A- modello B*), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, può essere trasmessa all'Azienda Speciale con una delle seguenti modalità:

POSTA/CORRIERE:

al seguente indirizzo:

ASIPS – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Caserta –
Piazza Sant'Anna Palazzo ERA
81100 Caserta

PEC:

al seguente indirizzo PEC: asips@legalmail.it.

I documenti trasmessi via pec potranno essere firmati digitalmente, in alternativa alla firma autografa accompagnata da valido documento d'identità.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in regola con il versamento del Diritto annuale camerale e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

Idoneità professionale:

Nella domanda deve essere indicato il numero di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Capacità economico-finanziaria - Fatturato Globale:

Nella domanda deve essere indicato il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione. Il fatturato globale deve essere almeno pari al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie.

(per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per la classe 3 delle categorie A e B il fatturato globale deve essere almeno pari a 288.000,00 euro).

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere indicati per il periodo di attività.

Capacità tecnico-professionale - Servizi Analoghi:

Indicazione dei principali contratti di servizi e di forniture stipulati nell'ambito della categoria per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di

iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco.

(per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3 delle categorie A e B occorre dimostrare di aver svolto servizi analoghi alla categoria A per almeno 144.000,00 euro e alla categoria B per almeno 144.000,00 euro).

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il requisito di capacità tecnico-professionale dovrà essere indicato per il periodo di attività.

ART. 7 - DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda (mod. A-mod. B), esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Attenzione: alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

ART. 8 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il Responsabile del procedimento provvede all'esame formale della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'Asips per quelle trasmesse a mezzo POSTA/Corriere mentre per quelle inviate a mezzo PEC fa fede la data di arrivo della posta certificata.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

Gli esiti dell'istruttoria formale saranno proposti al Direttore dell'Asips affinché l'elenco possa essere aggiornato.

L'Asips, entro 30 (Trenta) giorni a decorrere dalla data della presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto.

Qualora l'Asips ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro tre mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione per tutte le categorie o per l'importo di classifica richiesti, l'Asips potrà accogliere in modo **parziale** l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, ovvero i risultati dei controlli (di cui all'art.6 del presente Regolamento) diano esito negativo, ovvero il Soggetto non risponda alla richiesta di integrazione/chiarimenti entro il termine di 15gg dalla data della richiesta stessa, l'istanza di iscrizione verrà **respinta**.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale), l'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il

procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

ART. 9 - EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

Ove l'Asips ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 36 del Codice, con le modalità ivi previste¹, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte.

L'individuazione degli operatori economici da consultare avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

I soggetti iscritti nella medesima categoria di specializzazione e per la stessa classe di importo dell'Elenco saranno invitati secondo le indicazioni riportate nelle specifiche linee guida dell'ANAC.

Al fine di non pregiudicare eventuali risparmi, l'aggiudicatario di una procedura di affidamento che non abbia ottenuto contestazioni per la prestazione resa, può essere invitato a partecipare alla nuova successiva procedura, assieme agli altri soggetti iscritti – selezionati con il criterio della rotazione di cui sopra – per la categoria di specializzazione oggetto della gara.

L'Asips provvederà attraverso specifiche ricerche di mercato, all'integrazione dell'elenco delle imprese da invitare, qualora:

- per una classe merceologica non dovesse essere presente un numero di imprese sufficiente rispetto a quello legalmente richiesto;
- in relazione alle particolari caratteristiche del bene o servizio da acquisire, non siano presenti Soggetti idonei a rendere la prestazione richiesta.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

Agli operatori economici invitati e partecipanti alla procedura di affidamento, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, sarà data la possibilità di essere automaticamente inseriti nell'elenco fornitori per le classi e le categorie merceologiche oggetto della procedura salvo la loro facoltà di richiedere l'iscrizione anche per ulteriori classi e categorie.

L'Asips per le forniture di beni e le prestazioni di servizi, i cui singoli importi non superino la soglia prevista per l'affidamento diretto (art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici), potrà procedere alla scelta del fornitore senza indire formale procedura di selezione di cui sopra, ma rispettando le indicazioni fornite dalle linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti, elaborate dall'ANAC.

ART. 10 - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE

La cancellazione dell'iscrizione dall'Elenco dei Fornitori può avvenire per i seguenti motivi:

- in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi;
- aver eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- per tre volte in un biennio il Soggetto non abbia risposto agli inviti di gara;
- il Soggetto non abbia inviato entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di iscrizione la dichiarazione di cui al successivo art. 11.2.

¹ Nell'attuale formulazione dell'art. 36, l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, mentre per importi pari o superiore a 40.000 euro previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

ART. 11 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'ISCRIZIONE

11.1 Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'Asips tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

11.2 Aggiornamento annuale dell'iscrizione:

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco dei Fornitori, si precisa che i Soggetti iscritti verranno sottoposti a campione, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 2, e per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'Elenco, alla verifica del perdurare del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.

I Soggetti selezionati dovranno pertanto, produrre all'Asips, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito dei necessari poteri - con le modalità di cui al DPR 445/2000 – attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Nel caso di mancato invio della dichiarazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Asips (farà fede in tal caso la ricevuta di consegna della posta elettronica certificata), si procederà all'invio di un sollecito che conterrà anche il preavviso di cancellazione dall'Elenco.

Art. 12 - ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall'art. 6.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all'art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione.

ART. 13 - VALUTAZIONE DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Nel caso in cui l'operatore iscritto risulti aggiudicatario della fornitura di beni, lavori o servizi, lo stesso sarà valutato secondo i criteri esposti di seguito.

In caso di più valutazioni negative, l'Asips si riserverà la facoltà di cancellare il Soggetto dall'Elenco, secondo le modalità riportate al precedente art. 10.

13.1 Criteri di valutazione delle forniture di beni

- rispondenza della fornitura alle richieste;
- qualità del prodotto offerto;
- rispetto dei tempi di consegna;
- disponibilità a risolvere eventuali controversie/problemi legati alla fornitura.

13.2 Criteri di valutazione delle prestazioni di servizi

- rispondenza del servizio alle richieste;
- qualità del servizio;
- puntualità di erogazione dei servizi;
- qualificazione del personale: adeguate competenze specifiche (in particolare per i servizi di assistenza tecnica e di manutenzione).

La valutazione negativa della fornitura o della prestazione sarà comunicata al fornitore per iscritto.

ART. 14 - PUBBLICITA'

La modalità di iscrizione e di aggiornamento nell'Elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi dell'Asips è resa nota mediante apposito avviso pubblicato nella sezione amministrazione trasparente – bandi e contratti- della pagina internet dell'Azienda Speciale, da dove potranno essere scaricati il presente Regolamento e i modelli allegati.

ART.15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che l'Asips gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Elenco.

I dati personali saranno trattati, in forma informatizzata e/o manuale, nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere trattati da: dipendenti e collaboratori dell'Asips ai quali il trasferimento dei dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell'attività.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è l'Asips, con sede legale in Via Roma n. 75- 81100 Caserta.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla domanda, i dati personali saranno conservati per 5 anni, tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 15- diritto di accesso-, 16- diritto di rettifica-, 17 -diritto alla cancellazione-, 18 -diritto alla limitazione del trattamento-, 20 -diritto alla portabilità-, 21 -diritto all'opposizione- e 22 -diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato- del GDPR 679/2016, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti a mezzo mail all'indirizzo asips@legalmail.it.

ART. 16 – NORME TRANSITORIE

Adeguamento elenco fornitori in vigore

Al fine di adeguare l'elenco di operatori economici vigente al nuovo Codice dei contratti pubblici e alle linee guida ANAC, l'Asips provvederà a richiedere a mezzo pec a tutti i fornitori presenti nell'elenco conferma della loro iscrizione mediante la presentazione della nuova domanda nonché a cancellare dall'elenco gli operatori che, da verifica effettuata presso la CCAA, risultano cancellati e/o in stato di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale.

Decorsi infruttuosamente 30gg dalla ricezione della richiesta, l'Asips provvederà alla cancellazione del fornitore dall'elenco dandone comunicazione allo stesso a mezzo PEC.

ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: Responsabile Amm.vo-contabile dell'Asips. Il nominativo è pubblicato nel sito internet dell'Asips nella sezione "Amministrazione Trasparente - Personale – Dotazione Organica".

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate all'Asips – Piazza Sant'Anna Palazzo ERA- 81100 Caserta – oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: asips@legalmail.it.

Sarà fornita risposta anche solo a mezzo pec agli indirizzi di riferimento indicati dall'Operatore economico nella domanda d'iscrizione.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività del Verbale di approvazione da parte del CdA dell'Asips ed è reso pubblico mediante pubblicazione sulla pagina internet dell'Azienda Speciale.